

LO STATUTO del CAI Ormea

Titolo I - DENOMINAZIONE – ANNO SOCIALE

Art. 1 E' costituita dal 1983 con sede in Ormea l'associazione denominata "CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Ormea" e sigla "CAI Sezione di Ormea".

L'associazione ha durata illimitata.

L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Titolo II - SOCI

Art. 2 I soci dell'associazione si distinguono in: benemeriti, ordinari, famigliari e giovani, secondo quanto stabilito dallo Statuto dei CAI.

Il socio ha il diritto di iscriversi presso una qualsiasi sezione. La partecipazione alla vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale.

Art. 3 Diritti e doveri.

I soci, purchè maggiorenni, hanno diritto:

- a. a partecipare alle assemblee della sezione
- b. ad esercitare l'elettorato attivo e passivo

Tutti i soci hanno diritto ad usufruire, con parità di trattamento, dei rifugi di proprietà della Sede Centrale e delle Sezioni, anche di quelle estere, se convenzionate, beneficiando delle riduzioni e facilitazioni riservate ai soci, ad avere ingresso libero nelle sedi di sezioni o sottosezioni del CAI e a partecipare a tutte le manifestazioni da esse organizzate..

Le prestazioni fornite dai soci sono gratuite. Non è ammessa la distribuzione ai soci, anche parziale ed in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio della sezione.

Non sono ammesse iniziative dei soci in nome dei CAI se non da questo autorizzate a mezzo dei suoi organi competenti. Non sono ammesse iniziative o attività dei soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dal CAI.

Art. 4 Ammissione, iscrizione, cessazione, trasferimenti.

Chiunque intenda divenire socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, controfirmata da almeno un socio presentatore, iscritto all'associazione da non meno di due anni compiuti; per i minori di età la domanda deve essere firmata da chi esercita la potestà. L'iscrizione è personale e non trasmissibile.

Sull'ammissione decide il Consiglio Direttivo.

Il socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare il presente statuto e lo Statuto ed il Regolamento Generale del CAI; si obbliga inoltre ad osservare le delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo dell'associazione.

L'ammissione accordata entro il 31 ottobre ha effetto per il residuo anno sociale in corso. La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

Il rapporto associativo è valido per la durata dell'anno sociale e s'intende rinnovato di anno in anno sociale a meno che il socio non faccia pervenire al Consiglio Direttivo le proprie dimissioni per iscritto, o domanda di passaggio ad altra Sezione.

Il socio è tenuto a versare all'associazione:

1. la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, dello Statuto sezionale, che gli viene consegnato all'atto dell'iscrizione;
2. la quota associativa annuale;
3. il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
4. eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme dovute di cui alle lett. 2, 3, 4 del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.

Il socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale; l'accertamento della morosità è di competenza del consiglio direttivo della sezione; non si può riacquistare la qualifica di socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate. Il socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai soci.

Il socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al consiglio direttivo della sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del socio, che tenga un contegno contrastante con i principi informatori dell'associazione e con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare.

Il socio può richiedere il trasferimento da una sezione del CAI ad un'altra. La richiesta di trasferimento deve essere comunicata immediatamente alla sezione di provenienza dalla sezione per la quale il socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data della comunicazione.

Titolo III - SCOPI E FUNZIONI

Art. 5 L'associazione è una Sezione del Club Alpino Italiano (CAI), di cui fa parte a tutti gli effetti, ed è soggetto di diritto privato. Per rendere più efficace la propria azione, la sezione potrà costituire, con altre sezioni della stessa provincia o di province limitrofe, associazioni, comitati di coordinamento e commissioni. Essa uniforma il proprio statuto allo Statuto e al Regolamento Generale del CAI. Gli iscritti all'associazione sono di diritto soci del CAI.

L'associazione ha per scopo la pratica dell'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quello delle Alpi Liguri e in particolare dell'Alta Val Tanaro, e la tutela del loro ambiente naturale.

L'associazione non ha scopi di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale, ed è improntata secondo principi di democraticità.

Per conseguire gli scopi indicati, nell'ambito delle norme statutarie e regolamentari del CAI, del Gruppo regionale, nonché delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Delegati, l'associazione provvede:

1. alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi alpini e bivacchi;
2. al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;
3. alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative e attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, ciclo-escursionistiche, speleologiche, dell'alpinismo giovanile, naturalistiche e di quelle ad esse propedeutiche;
4. alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole del CAI competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, ciclo-escursionistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
5. alla programmazione e collaborazione con le apposite scuole del CAI competenti in materia, per la formazione di soci dell'associazione come istruttori di alpinismo, sci-alpinismo, ciclo-escursionismo ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività precedenti;
6. alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano, compresi la ricerca e lo studio delle tradizioni popolari;
7. alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;
8. all'organizzazione, anche in eventuale collaborazione con altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, ciclo-escursionistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo e al recupero di vittime;
9. a provvedere alla sede dell'associazione, la cartografia e l'archivio.

E' vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse.

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività del sodalizio.

Titolo IV – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 6 Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente della sezione;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

Le deliberazioni degli organi sezionali sono vincolanti nei confronti dei soci della sezione.

Art. 7 – L'assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione; essa è costituita da tutti i soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L'Assemblea:

- elegge i componenti del Consiglio Direttivo, i Revisori dei conti e i Delegati all'Assemblea Generale del CAI;
- determina la quota associativa e quella di ammissione per la parte eccedente la misura minima fissata dalla Sede Centrale;
- approva annualmente il programma dell'associazione, i bilanci preventivo e consuntivo e la relazione del Presidente;
- delibera sull'acquisto, sull'alienazione o sulla costituzione di vincoli reali sugli immobili;
- delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto dell'associazione in unica lettura;
- delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno venticinque soci aventi diritto al voto e contenuta nell'ordine del giorno.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il 31 marzo, per l'approvazione del bilancio e per la nomina alle cariche sociali; può inoltre essere convocata in via straordinaria quando il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno.

L'Assemblea deve essere convocata senza indugio quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. La convocazione avviene mediante avviso che, almeno dieci giorni prima della data dell'assemblea, deve essere esposto nella sede sociale, e spedito a ciascun socio avente diritto al voto.

Nell'avviso devono essere indicati: l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno per cui si tiene l'assemblea.

I minori di età possono assistere all'assemblea.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di persona di almeno la metà degli aventi diritto al voto: tuttavia in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea nomina un presidente, un segretario e, se necessario, tre scrutatori. Spetta alla Commissione di verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di partecipare all'assemblea.

Art. 8 - Voto

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti. Il voto per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali è libero, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica, ed è segreto, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere la propria volontà esclusivamente su scheda segreta. E' escluso pertanto dal procedimento di designazione o elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.

Art. 9 - Gratuità delle cariche

Le cariche negli organi della struttura centrale e delle strutture periferiche sono elettive e a titolo gratuito. La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato, nonché almeno per tre anni dopo la conclusione dello stesso. Lo stesso principio vale nel caso di attribuzione di incarico.

Art. 10 - Durata delle cariche

Gli eletti durano in carica tre anni. Essi sono rieleggibili sempre, ad eccezione del presidente che può essere rieletto una prima volta e lo può essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a n. 3 riunioni consecutive.

Al Consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità del sostituito. Qualora il Consiglio Direttivo venga a ridursi alla metà dei suoi componenti si deve convocare l'Assemblea per la elezione dei mancanti. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti. In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 11 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione e si compone di n. 9 membri eletti dall'Assemblea fra i soci. Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, che formano il Consiglio di presidenza.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei Consiglieri, almeno una volta ogni 60 gg mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente, o in caso di sua mancanza dal Vice Presidente, e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio.

Il verbale delle riunioni è redatto dal Segretario e firmato da questi e da chi ha presieduto la riunione.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del CAI ed i soci che fanno parte di Commissioni Centrali del CAI. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con il consenso di questo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

Art. 12 - Competenze del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, salve le limitazioni contenute nel presente statuto o nello Statuto e nel Regolamento Generale del CAI. In particolare esso:

- propone il programma annuale di attività dell'associazione e predisporre quanto necessario per attuarlo;
- convoca l'Assemblea dei Soci;
- redige annualmente il bilancio preventivo e consuntivo e approva la relazione del Presidente;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- delibera sulle domande d'iscrizione di nuovi soci;
- prepone incaricati alle commissioni per lo svolgimento di determinate attività sociali;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni e Gruppi e ne coordina l'attività;
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente statuto;
- emana eventuali regolamenti particolari;
- proclama i soci venticinquennali e cinquantennali.

Art. 13 - Competenze del Presidente

il candidato alla carica di presidente della sezione al momento della elezione deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture periferiche o deve avere anzianità di iscrizione alla sezione non inferiore a due anni sociali completi.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione e la firma sociale. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, firma con il Tesoriere i bilanci e i mandati di pagamento. In caso di impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente. Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo; tali provvedimenti devono ottenere la ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione successiva.

Il Presidente dirige l'Assemblea dei soci fino alla nomina del suo presidente.

Art. 14 - Competenze del Consiglio di presidenza.

In caso di assoluta necessità ed urgenza, il Consiglio di presidenza potrà assumere decisioni di competenza del Consiglio Direttivo.

Di tali decisioni dovrà essere fatta relazione al Consiglio Direttivo nella sua prima adunanza, ai fini della ratifica.

Art. 15 - Competenze del Segretario

Il Segretario ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'associazione; tiene la contabilità conservandone ordinatamente la documentazione, firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente.

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle deliberazioni di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi dell'associazione.

Art. 16 - Competenze del collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo di controllo della contabilità sociale. Esso si compone di tre membri eletti dall'Assemblea per 3 anni e nomina fra i suoi componenti un presidente.

Il Collegio dei Revisori dei conti si riunisce almeno una volta all'anno; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo. I Revisori dei conti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno diritto di

chiedere al Consiglio Direttivo notizie sulla contabilità sociale e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Art. 17 – Commissioni e Gruppi

Il Consiglio Direttivo può costituire speciali commissioni formate da Consiglieri e/o soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero dei componenti, le funzioni, i poteri, predisponendone il regolamento.

Il Consiglio Direttivo con propria deliberazione può costituire gruppi, aventi particolari autonomie dal punto di vista tecnico-organizzativo e, ove occorra, amministrativo e ne determina le norme di funzionamento in armonia con il presente statuto.

E' vietata la costituzione di gruppi di non soci.

Titolo V – Sottosezioni e amministrazione

Art. 18 - Sottosezioni

Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni. La deliberazione di costituzione deve essere sottoposta all'approvazione del CDR competente.

La Sottosezione non è dotata di soggettività distinta da quella della Sezione, non dispone di autonomia patrimoniale, ma solo gestionale.

La sottosezione non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale.

Ha un proprio ordinamento che non può essere in contrasto con quello della sezione e che è soggetto ad approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del consiglio direttivo della sezione.

Art. 19 - Amministrazione

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei conti, deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione.

Il bilancio deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica dell'associazione. Dal bilancio devono comunque espressamente risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

I fondi liquidi dell'associazione, che non siano necessari per esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto bancario o postale intestato all'associazione stessa.

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 20 – Scioglimento della Sezione

In caso di scioglimento della Sezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti del C.A.I..

Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, sono assunte in consegna per non più di tre anni dal Collegio stesso; trascorso tale periodo restano acquisite al patrimonio del G.R. interessato.

Art. 21 - Controversie

Le controversie fra i soci o fra soci e organi dell'associazione, relative alla vita dell'associazione stessa, non possono essere deferite all'autorità giudiziaria né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, se prima non venga adito l'organo competente a giudicare, previo tentativo di conciliazione, secondo lo Statuto e il Regolamento Generale del CAI e non si sarà esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

Art. 22 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano lo Statuto ed il Regolamento Generale del CAI.

Il presente statuto, approvato dalla Assemblea dei Soci del 25 Marzo 2006 verrà coordinato con eventuali modifiche dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI con deliberazione del Consiglio Direttivo, e ne verrà data comunicazione ai soci.

Il presente statuto è entrato in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e di controllo avvenuta in data

